

Sez. 1^a Civile, Sentenza n. 14934 del 04 Agosto 2004

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30963 del Ruolo Generale, degli affari civili dell'anno 2002 proposto da:
M.E., elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Bainsizza n. 1, presso l'avv. Mauro Mellini, che, con l'avv.
Jacopo Severo Bartolomei, lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, ex lege domiciliato in Roma, alla V. dei Portoghesi n.
12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello dell'Aquila, del 19 marzo - 2 aprile 2002;

Udita, all'udienza del 26 febbraio 2004, la relazione del Cons. Dr. Forte Fabrizio;

Uditi gli avv. Mellini e Palatiello, dell'Avvocatura dello Stato;

udito il P.M. Dr. Carestia Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, con
assorbimento del primo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.M. proponeva ricorso il 16 novembre 2001 alla Corte d'appello dell'Aquila, ai sensi della L. 24 marzo 2001
n. 89 e chiedeva, nei confronti del Ministero della Giustizia, l'equa riparazione dei danni, patrimoniali e non
patrimoniali, effetto della irragionevole durata di un processo, iniziato innanzi al Tribunale per i minorenni di
Ancona ex art. 250 c.c. con ricorso del 14 dicembre 1996 e definito con sentenza del 17 - 23 agosto 2000. Con
la domanda il M. deduceva vari ritardi diipesi, da condotte e omissioni dell'apparato giudiziario, ritenendo
irragionevole, in relazione alla particolare delicatezza della vicenda, una durata di quattro anni e cinque mesi
della procedura, anche in ragione della particolare semplicità del rito camerale e considerati i ritardi che vi
erano stati persino nel fare annotare la decisione nei registri dello Stato civile, con incidenza negativa nei suoi
rapporti con la figlia. Con decreto del 2 aprile 2002, la Corte d'appello dell'Aquila, dopo avere affermato che
nel procedimento in esame aveva rilievo solo la durata del processo e non la condotta del personale di
Cancelleria, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto oltre sei mesi dopo il passaggio in
giudicato, il 1 dicembre 2000, della sentenza del Tribunale per i minorenni 23 agosto 2000 e quindi tardivo.
Secondo la Corte, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione della proroga dell'art. 6 della L. 89/01
come modificato dal D.L. 12 ottobre 2001 n. 370, convertito nella L. 12 dicembre 2001 n. 432, che fissava al
18 aprile 2002 il termine per i soli ricorsi già proposti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, come non era
quello del ricorrente.

Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso il M. con due motivi e il Ministero della Giustizia si è
difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 1, comma della L. 24 marzo 2001 n. 89, per avere la
Corte di merito erroneamente negato che la condotta degli addetti alla Cancelleria non rilevi
nell'accertamento della durata del processo. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 4 della stessa L.
89/2001, in rapporto all'art. 324 c.p.c., per avere la Corte dell'Aquila dichiarato inammissibile la domanda di

riparazione, erroneamente rilevando che essa sarebbe stata proposta oltre sei mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha concluso il procedimento giurisdizionale di durata eccessiva. Si è infatti ritenuta definitiva la sentenza conclusiva del giudizio ex art. 250 c.c. anche se non notificata a tutte le parti, con la conseguenza che non era applicabile il termine breve per l'impugnazione o l'eventuale acquiescenza, dovendosi tenere conto solo del termine lungo di un anno e quarantacinque giorni. Era stata infatti omessa la notifica della sentenza al curatore speciale della minore, nominato dal Presidente del Tribunale per i minorenni il 14 luglio 1997 avv. M. Clementi, che aveva formulato nel processo deduzioni e conclusioni proprie e, a differenza di quanto accade di regola, aveva fatto acquistare alla minore del cui secondo riconoscimento si trattava, la qualifica effettiva di parte, quale litisconsorte processuale, assimilabile all'interventore in causa per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c..

Detta posizione di parte della minore determinava la inscindibilità derivata della posizione di lei con l'altra dei genitori in conflitto e del P.M. (in termini il ricorso cita Casa. Il febbraio 1993 n. 1741) e comportava l'impossibilità di passaggio in giudicato della sentenza per il decorso del termine breve in difetto della notifica della sentenza a detto curatore. L'esigenza della definitività della sentenza conclusiva del giudizio irragionevolmente lungo, oggetto della Legge n. 89/2001, comporta che il termine di decadenza dell'art. 4 della legge decorre solo dal giudicato valevole verso tutte le parti del processo e la erroneità conseguente dell'affermata inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso.

2. Preliminare ad ogni altra questione è quella sollevata con il secondo motivo di ricorso, che denuncia la errata dichiarazione d'inammissibilità del ricorso da parte della Corte di merito. Il motivo di ricorso è fondato perché erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto definitiva e passata in giudicato la sentenza conclusiva del procedimento di cui si lamenta la durata irragionevolmente eccessiva a dicembre 2000, facendo decorrere il termine breve per la sua impugnazione dalla notifica di essa ai soli genitori e al P.M., e non considerando la mancata notifica al curatore speciale nominato al minore. Se è infatti acquisito dalla giurisprudenza che il minore infrasedicenne, del cui secondo riconoscimento si tratta nel giudizio ex art. 250, 4^a comma, c.c., non è in genere parte del giudizio (Cass. 10 maggio 2001 n. 6470 e 16 giugno 1990 n. 6093), ma tale diviene quando vi sia stata la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, 2^a comma, c.p.c., essendosi ovviamente presupposto un conflitto di interessi tra minore e legale rappresentante di esso che è il genitore che si oppone al riconoscimento dell'altro genitore naturale. Detta situazione comporta una sorta di intervento *jus-sui iudicis* del minore stesso, a mezzo del suddetto curatore, con l'acquisizione della qualifica di parte e quindi pure al curatore, rappresentante di una delle parti in giudizio, doveva notificarsi la sentenza, al fine di far decorrere nei suoi confronti il termine breve per l'acquiescenza e in difetto di detta notifica va negato il passaggio in giudicato e la definitività della decisione per mancato decorso di detto termine rispetto a tutte le parti in causa. Il secondo motivo di ricorso è quindi fondato e deve accogliersi, mentre il primo resta assorbito da detto accoglimento, in quanto solo nel merito e in sede di rinvio potranno valutarsi gli elementi rilevanti per l'accertamento della dedotta durata irragionevole per la quale si chiede la riparazione.

In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il primo; il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, perché decida sulla domanda, uniformandosi ai principi enunciati in questa sede e provvedendo sulle spese della presente fase di legittimità. P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004
